



TEAMSYSYSTEM BUSINESS REVIEW

| n. 05/2021

Supplemento a TeamSystem Review n. 293

In collaborazione con





TeamSystem Enterprise WMS: automatizza la gestione del magazzino e aumenta la produttività della tua azienda

TeamSystem Enterprise WMS (Warehouse Management System) è la soluzione per la **gestione della logistica di magazzino**, che consente di efficientare i processi e le movimentazioni merce, aumentando il livello di flessibilità e semplificando gli aspetti operativi.

L'obiettivo di TeamSystem Enterprise WMS è quello di avere una gestione del magazzino che, partendo dalla razionalizzazione degli spazi ottenuta con la mappatura puntuale delle strutture di magazzino, comprime le tempistiche e riduca al minimo gli errori manuali con la registrazione delle operazioni in real-time.

TeamSystem Enterprise WMS è stato realizzato con le tecnologie più moderne, che ne permettono la gestione amministrativa tramite un web browser e l'esecuzione della parte operativa con terminali mobili Android e Windows CE.

TeamSystem Enterprise WMS permette al cliente di avere uno strumento moderno e scalabile, che semplifica le attività di gestione del magazzino e **permette di svolgere attività interne al magazzino senza dover effettuare registrazioni sull'ERP**, con un'unica e semplice esperienza d'uso condivisa con i prodotti della famiglia TeamSystem Enterprise.

Per maggiori informazioni:

<https://www.teamsystem.com/wms-industry-40>

Lavoro e previdenza

Ripresa del lavoro <i>post covid</i>	2
Congedi covid per genitori lavoratori - I chiarimenti dall'Inps	4
Tfr: coefficiente di marzo 2021	9

Economia e finanza

Equo canone di marzo 2021	10
---------------------------	----

Fisco e tributi

La rivalutazione nel settore alberghiero: requisiti normativi e risvolti contabili	11
L'insolvenza delle <i>start up</i> innovative tra sovraindebitamento e fallimento	18
Verifiche di magazzino e differenze inventariali	24

Ripresa del lavoro *post covid*

Con la circolare n. 15127/2021, il Ministero della salute ha riepilogato le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, riepilogate nella tabella seguente.
Pare, in ogni caso, raccomandabile un costante confronto con il medico competente.

Casi	Specifiche	Come comportarsi
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero	Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare), con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.	Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori contagiati per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Lavoratori positivi sintomatici		I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto precedente) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia, che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore di lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratori positivi asintomatici		I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore di lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori positivi guariti conviventi con positivi		I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente, nel proprio nucleo familiare convivente, casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
Lavoratori positivi a lungo termine	I soggetti che continuano a risultare positivi e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia, che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.	Tali lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Non è richiesta la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione, salvo specifica richiesta del lavoratore.
Lavoratore contatto stretto asintomatico	Il lavoratore contatto stretto di un soggetto positivo informa il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile	Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di sanità pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Riferimenti normativi

Ministero della salute circolare n. 15127/2021

Congedi covid per genitori lavoratori - I chiarimenti dall'Inps

L / Inps, con messaggio n. 1276/2021, ha fornito i primi chiarimenti operativi relativi al congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 2, D.L. 30/2021, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi, a cui poi è seguita la circolare Inps n. 63/2021, che ha anche fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio. Con il messaggio n. 1642/2021, inoltre, l'Inps ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di "Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2".

Si ricorda, innanzitutto, che l'articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 30/2021, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l'attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Si precisa che è tuttora vigente anche la tutela di cui all'articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanza del Ministro della salute sulla base dell'ultimo D.P.C.M. 2 marzo 2021.

Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per queste 2 categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall'Inps.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all'Inps.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
 - l'infezione da Covid-19 certificata o attestata;
 - la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente;
 - la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Durata del congedo

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Domanda del congedo

Per fruire del congedo, attualmente, è necessario fare richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l'apposita domanda telematica all'Inps.

Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

Situazioni di compatibilità del congedo

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo 2021 per genitori con figli infetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile, invece, fruire del congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

Ferie

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.

Soggetti fragili

La fruizione del congedo 2021 per genitori da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

della salute, n. 13/2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.

Permessi e congedi ai sensi della L. 104/1992

È possibile fruire del congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei 2 genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell'altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui all'articolo 2, commi 1-6, D.L. 30/2021.

Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nell'articolo 2, commi 1-6, D.L. 30/2021, da parte dell'altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

Congedo straordinario di cui all'articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)

Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore di congedo di cui all'articolo 22-bis, D.L. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore).

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori per figli diversi è, altresì, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

Congedo straordinario ex articolo 22-bis, comma 3, D.L. 137/2020, per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/2020, in caso di sospensione dell'attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021)

Il congedo è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore di congedo di cui all'articolo 22-bis, D.L. 137/2020, per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell'attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

Situazioni di incompatibilità del congedo

La circolare Inps n. 63/2021 prevede i seguenti casi di incompatibilità tra il congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza

sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Congedo 2021 per genitori

Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.

Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni

Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore del congedo di cui all'articolo 2, comma 5, D.L. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori per figli diversi è, invece, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

Congedo parentale

Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo 2021 per genitori, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo in argomento non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa

Il congedo 2021 non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato o sospeso dal lavoro o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa. Ne consegue che, in caso di aspettativa non retribuita di uno dei 2 genitori conviventi con il figlio, l'altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo 2021 per genitori. L'incompatibilità sussiste, altresì, nel caso in cui uno dei 2 genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, Cigo, Cigs, Cigd, assegno ordinario, Cisoa, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subito solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l'altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del congedo 2021 per genitori.

Lavoro agile

È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell'altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore, anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio.

La contemporanea fruizione dei 2 benefici da parte dei 2 genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il figlio.

Riferimenti normativi

Inps, messaggio n. 1276/2021

Tfr: coefficiente di marzo 2021

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a marzo 2021 è risultato pari a 103,3: a marzo 2021 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2020 è risultata pari a 1,108138

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2019	Tasso mensile	75% Differenza 2019	Rivalutazione
Gennaio 2021	15 gennaio - 14 febbraio	102,9	0,586510	0,125	0,439883	0,564883
Febbraio 2021	15 febbraio - 14 marzo	103,0	0,684262	0,250	0,513196	0,763196
Marzo	15 marzo - 14 aprile	103,3	0,977517	0,375	0,733138	1,108138

Equo canone di marzo 2021

L' inflazione del mese di marzo 2021 è stata pari a 0,7%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a 0,525% (zerovirgolacinquecentoventicinque).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2021 rispetto a marzo 2020 è risultata pari a 0,7% (zerovirgolasette). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n. 118/85: il 75% risulta pari a 0,525% (zerovirgolacinquecentoventicinque);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2021 rispetto a marzo 2019 risulta pari a 0,8% (zerovirgolaotto). Il 75% risulta pari a 0,6% (zerovirgolasei).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

La rivalutazione nel settore alberghiero: requisiti normativi e risvolti contabili

L'articolo 6-bis, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") riconosce a favore delle imprese operanti nel settore turistico e termale una rivalutazione "speciale" in quanto gratuita dei beni, al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese operanti in uno dei settori più pesantemente colpiti dall'emergenza Covid-19. Tali soggetti, per effetto del richiamo all'articolo 14, L. 342/2000, alle stesse condizioni e con le stesse tempistiche, possono optare per il riallineamento dei valori civili e fiscali. L'opportunità di rivalutare un bene ex articolo 6-bis, D.L. 23/2020 deve essere attentamente valutata alla luce degli aspetti differenziali con la rivalutazione prevista nell'articolo 110, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto").

La rivalutazione delle imprese del settore alberghiero

Senza alcun dubbio, il settore alberghiero è stato uno dei più pesantemente colpiti dall'emergenza Covid-19: le numerose chiusure forzate, il blocco degli spostamenti e conseguentemente, dell'afflusso del turismo anche straniero, hanno contribuito al drammatico calo del giro di affari e del fatturato rispetto alle stagioni precedenti.

Per sostenere questo settore, al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, il Legislatore ha introdotto una "speciale" rivalutazione dei beni, materiali e immateriali, anche se completamente ammortizzati, nonché delle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. (comprese quelle a controllo congiunto, c.d. *joint ventures*¹) purché iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Sono esclusi dall'applicazione della rivalutazione:

- i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (c.d. immobili merce);
- l'avviamento e i costi pluriennali;
- le partecipazioni di controllo o collegamento iscritte nell'attivo circolante;
- le partecipazioni diverse da quelle di controllo, di collegamento, a controllo congiunto.

Non rientrano nel novero dei beni suscettibili di rivalutazione neppure quelli riscattati da contratti di *leasing* finanziario nel corso dell'esercizio 2020, in quanto – secondo un recente chiarimento dell'Agenzia delle entrate, successivamente confermato nel Documento interpretativo n. 7 dell'Oic – non trovando iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2019, non sarebbe soddisfatto il requisito richiesto dalla norma sulla rivalutazione. Tale motivazione, tuttavia, desta qualche perplessità dal momento che tali beni trovano esposizione nel bilancio e, più nello specifico, all'interno della Nota integrativa costituente parte integrante del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2727, comma 1, n. 22, cod. civ. e in conformità con quanto indicato all'Appendice A dell'Oic 12².

La disposizione sulla rivalutazione nel settore alberghiero e termale è stata introdotta in sede di conversione in Legge, all'articolo 6-bis, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e si rivolge a tutte le imprese, di qualsiasi natura giuridica e indipendentemente dal regime contabile adottato (semplificata o ordinario), purché non adottino i Principi contabili internazionali. Infatti, benché la norma faccia riferimento ai soli soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir (società di capitali e enti commerciali), ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 7, D.L. 23/2020 trova applicazione, in quanto compatibile, la previsione di cui all'articolo 15, L. 342/2000 con la quale risultano ammesse alla disciplina della rivalutazione anche le imprese individuali e le società di persone³.

È, inoltre, normativamente previsto che la rivalutazione:

¹ Documento interpretativo Oic n. 7 pubblicato nel mese di marzo 2021.

² F. Landuzzi, "Rivalutazione dei beni: leasing finanziario e affitto di azienda" in ECNews del 7 aprile 2021.

³ Inciso confermato con la risposta a interpello n. 200/E/2021.

- debba essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci (o rendiconti per le società di persone e ditte individuali) relativi ai 2 esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020 e/o bilancio 2021 per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare);
- debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (non è ammesso il c.d. "cherry picking", a differenza della rivalutazione introdotta con il successivo Decreto di Agosto);
- debba essere annotata nel relativo inventario o nella Nota integrativa;

Si tratta di una rivalutazione che necessariamente interessa sia i valori civili sia i valori fiscali e gratuita poiché non è dovuta alcuna imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni/partecipazioni. La norma prevede che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni/partecipazioni decorra dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è effettuata, tuttavia è da ritenersi che, in conformità con le indicazioni fornite dall'Oic *"nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione"*⁴.

Come per le precedenti leggi di rivalutazione, il saldo attivo di rivalutazione, imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con esclusione di ogni diversa utilizzazione, può essere affrancato, anche parzialmente, previo versamento di un'imposta sostitutiva del 10% secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 701, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, rileva il costo del bene prima della rivalutazione. Pertanto, se la rivalutazione viene effettuata nel bilancio 2020, ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza assume rilevanza il costo "ante rivalutazione" se l'operazione realizzativa viene effettuata prima del 1° gennaio 2024.

Giova evidenziare l'orientamento di prassi formatosi in materia di rivalutazione dei beni nell'ipotesi di affitto dell'azienda alberghiera, pratica molto usuale nel settore alberghiero. La fattispecie ha costituito oggetto del quesito rappresentato nella risposta a interpello 200/E/2021⁵, con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione al soggetto che può beneficiare della rivalutazione. Nel caso dell'affitto d'azienda, infatti, l'impresa "operante" nel settore alberghiero è quella dell'affittuario, non del concedente, pertanto erano sorti dei dubbi circa il soggetto beneficiario della rivalutazione ove, in deroga all'articolo 2561, comma 2, cod. civ., l'obbligo di conservare l'efficienza dell'azienda fosse a carico del concedente il quale, dunque, continua a calcolare gli ammortamenti e mantiene anche il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento. Sul punto, l'Agenzia delle entrate, richiamando i precedenti di prassi (circolari n. 18/E/2006; n. 11/E/2009; n. 13/E/2014 e n. 14/E/2017), chiarisce che qualora le parti abbiano derogato all'articolo 2561, cod. civ., la rivalutazione può essere effettuata solo dal concedente.

Nel caso contrario in cui le parti non abbiano derogato all'articolo 2561, cod. civ., spetterebbe all'affittuario, in quanto soggetto che deduce gli ammortamenti, effettuare la rivalutazione, la quale sarà trasferita, insieme alla riserva di rivalutazione, in capo al concedente al termine del contratto di affitto d'azienda. L'orientamento, seppur da ritenersi ormai acquisito visto i recenti pronunciamenti di prassi, suscita qualche incertezza tra gli operatori del settore alla luce del fatto che la rivalutazione riguarderebbe per l'affittuario beni non iscritti nella sua contabilità, bensì in quella del concedente che li detiene a titolo di proprietà, il quale al termine del contratto di affitto potrebbe ricevere un incremento patrimoniale pari alla riserva di rivalutazione costituita dall'affittuario per effetto di una scelta di gestione compiuta da quest'ultimo⁶.

Oltre alla rivalutazione gratuita dei beni, l'articolo 6-bis, comma 7, D.L. 23/2020 richiamando l'articolo 14, L. 342/2000, in quanto compatibile, ammette anche il riallineamento gratuito dei

⁴ Documento interpretativo Oic n. 5 pubblicato nel mese di aprile 2019 e n. 7 pubblicato nel mese di marzo 2021.

⁵ Analoghi chiarimenti erano giunti con la risposta a interpello n. 637/E/2020.

⁶ F. Landuzzi, "Rivalutazione dei beni: leasing finanziario e affitto di azienda" in ECNews del 7 aprile 2021

(maggiori) valori civili iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019 ai corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti e riferibili agli stessi beni suscettibili di rivalutazione. Tali disallineamenti originano, tipicamente, dall'aver effettuato in precedenza operazioni straordinarie fiscalmente neutrali oppure rivalutazioni di beni e partecipazioni solo civilistiche (D.L. 185/2008).

A differenza della rivalutazione, anche i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali Ias/Ifrs possono optare per il riallineamento.

L'adeguamento deve svolgersi nel bilancio relativo all'esercizio 2020 e/o 2021, tenendo conto dei decrementi del valore dei beni verificatisi in tali esercizi (ammortamenti).

Fermo restando che il disallineamento tra valori civili e valori fiscali deve preesistere nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto della possibilità offerta dalla norma di rivalutare nel bilancio 2020 e/o nel bilancio 2021, il valore da riallineare dovrebbe corrispondere a quello residuo (al netto degli ammortamenti dell'esercizio) al termine del periodo d'imposta 2020, nel caso di opzione per il riallineamento nel bilancio 2020, oppure al termine del periodo d'imposta 2021, nel caso di opzione per il riallineamento nel bilancio 2021.

Si tratta di un'opportunità straordinaria per le imprese operanti nel settore alberghiero e termale che oltre a rivalutare gratuitamente potranno anche riallineare gratuitamente i valori fiscali, potendo peraltro selezionare i singoli beni da riallineare, senza dover necessariamente considerare l'intera categoria omogenea dei beni, nonché il bilancio (2020 o 2021) in cui operare il riallineamento. Come noto, il riallineamento non comporta un incremento del patrimonio netto perché, a differenza della rivalutazione, i valori da riconoscere fiscalmente sono già espressi in bilancio. Tuttavia, l'opzione per il riallineamento richiede che l'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati sia accantonato in un'apposita riserva in sospensione d'imposta affrancabile previo versamento dell'imposta sostitutiva del 10%. L'allocazione della riserva in sospensione d'imposta per l'importo corrispondente al riallineamento comporta un intervento in sede di formazione e approvazione del bilancio 2020 e/o bilancio 2021. La capienza patrimoniale, ovvero la riserva da vincolare, deve essere presente e utilizzabile nel bilancio con riferimento al quale è stato effettuato il riallineamento dei maggiori valori. Tenuto conto della speciale formulazione della norma di rivalutazione che riguarda il settore alberghiero, si potrebbe distinguere l'ipotesi di riallineamento dei valori fiscali nel bilancio 2020, nel cui caso la capienza patrimoniale dovrebbe sussistere nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, dall'ipotesi di riallineamento nel bilancio 2021, nel cui caso la capienza patrimoniale dovrebbe essere verificata con riguardo al bilancio 2021⁷.

Resta fermo che, nel caso di incapienza o assenza di riserve, è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale.

Poiché il riallineamento deve necessariamente essere integrale, in quanto non è consentito un riallineamento solo parziale, a tale facoltà non potranno eccedere le società del settore alberghiero che, nel rispetto bilancio (2020 o 2021) non avranno una dotazione patrimoniale sufficientemente capiente per poter vincolare al regime di sospensione di imposta il corrispondente valore.

Per completezza, merita di essere ricordato che, una parte di dottrina, ritiene possibile liberarsi dal vincolo della dotazione patrimoniale attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta, appunto, per l'affrancamento della riserva stessa; tale tesi sottolinea come con l'affrancamento immediato del valore in oggetto, verrebbe meno da subito il vincolo fiscale prescritto per la riserva, così da rendere scevra la società dalla verifica della capienza patrimoniale.

Tale indicazione, che allo stato attuale non trova conferma interpretativa dall'Amministrazione finanziaria, presta il fianco al fatto che nel sistema regolato dal Legislatore, il riallineamento presuppone in prima battuta la creazione del vincolo di sospensione d'imposta, il quale a sua volta è condizionato alla sussistenza di un patrimonio netto disponibile di importo sufficiente; solo in seconda battuta, attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva, questa parte del patrimonio – che parrebbe perciò dover comunque sussistere – sarebbe liberato dal giogo della sospensione di imposta.

⁷ Circolare n. 13/E/2014.

Il confronto con la rivalutazione "generalizzata" del Decreto "Agosto"

Con il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), il Legislatore ha ampliato la portata della disciplina della rivalutazione dei beni, estendendone l'ambito soggettivo di applicazione a tutte le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, non solo a quelle operanti nel settore alberghiero e termale, introducendo importanti elementi di novità rispetto alla precedente contenuta nell'articolo 6-bis, D.L. 23/2020.

In particolare, è stata normativamente ammessa la possibilità di rivalutare solo civilisticamente i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (c.d. "immobili merce") iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e di scegliere singolarmente i beni da rivalutare, senza il vincolo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La possibilità di assegnare rilevanza meramente civilistica alla rivalutazione dei beni è uno degli aspetti di maggiore interesse della disposizione normativa in commento, per effetto del quale il saldo attivo che si genera, avendo natura di riserva di utili non in sospensione d'imposta, è liberamente distribuibile e, mentre se distribuito da una società di capitali genera imponibile in capo al socio in qualità di dividendo, qualora distribuito da parte dell'imprenditore individuale o di una società di persone, è irrilevante ai fini della tassazione.

Tuttavia, per ottenere la rilevanza fiscale della rivalutazione ex D.L. 104/2020 è necessario provvede con il pagamento di una imposta sostitutiva, comunque di importo modesto, pari al 3% del saldo attivo di rivalutazione. Gli effetti fiscali decorrono dall'esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, quindi, dall'anno 2021 per le imprese con esercizio sociale corrispondente all'anno solare.

La rivalutazione ex articolo 110, D.L. 104/2020 deve essere eseguita solo nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio dell'anno 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

A differenza della rivalutazione prevista per le sole imprese operanti nel settore alberghiero e termale, in sede di conversione in legge del Decreto Agosto il Legislatore ha previsto per le imprese con esercizio a cavallo d'anno (ad esempio, 1° ottobre 2019 – 30 settembre 2020, c.d. bilancio 2019-2020) la possibilità di anticipare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (non viene precisata una data di chiusura dell'esercizio), sempre che il relativo bilancio sia stato approvato in data successiva al 14 ottobre 2020⁸ e a condizione che il bene o la partecipazione rivalutata fosse iscritta nel bilancio dell'esercizio precedente (bilancio 2019-2019, 1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019). Peraltro, chiarimenti di prassi recenti ammettono per tali soggetti la rivalutazione dei beni nel bilancio 2019-2020 oppure, in alternativa, nel bilancio 2020-2021⁹. Tale previsione è apprezzabile poiché favorisce le imprese con attività stagionale, proprio come gli alberghi, che già nel bilancio 2019-2020 hanno sofferto in pieno gli effetti delle restrizioni per il contenimento dell'epidemia Covid-19.

Resta, tuttavia, stupore il fatto che un'analoga previsione non sia stata prevista anche nell'ambito della rivalutazione speciale formulata nell'articolo 6-bis, D.L. 23/2020 a favore delle imprese operanti nel settore alberghiero, settore caratterizzato da una forte stagionalità e che spesso presentano l'esercizio a cavallo d'anno.

In assenza di un'analoga previsione, è da ritenere che le imprese alberghiere con esercizio 1° ottobre 2019 – 30 settembre 2020 possano eseguire la rivalutazione con un anno in ritardo (bilancio 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2021) rispetto al bilancio in cui sono evidenziati gli effetti della pandemia (quello a cavallo 2019-2020) qualora decidessero di rivalutare ex articolo 6-bis, D.L. 23/2020. Per questi soggetti potrebbe essere più "conveniente" aderire alla legge di rivalutazione prevista dall'articolo 110, D.L. 104/2020 e rivalutare già nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Conformemente alle precedenti rivalutazioni, nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o

⁸ Data di entrata in vigore della L. 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020.

⁹ Risposta a interpello n. 640/E/2020.

familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Fuori dall'ambito applicativo dell'articolo 6-*bis*, D.L. 23/2020, il riallineamento del valore fiscale dei beni ai maggiori valori civili iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, riferibili agli stessi beni suscettibili di rivalutazione è ammessa previo versamento dell'imposta sostitutiva dello stesso ammontare di quella prevista per la rivalutazione (3%), ai sensi dell'articolo 110, comma 7, D.L. 104/2020. Per effetto del comma 8-*bis*, introdotto dalla L. 178/2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021") per la rivalutazione "generalizzata" di cui all'articolo 110, D.L. 104/2020, è possibile riallineare il differenziale contabile/fiscale anche dei costi pluriennali e dell'avviamento. Tale possibilità, tuttavia, sembra preclusa per le imprese alberghiere e termali che dovessero rivalutare ai sensi del D.L. 23/2020, in quanto non interessati da analoga previsione.

Resta fermo l'obbligo di accantonamento, per ammontare pari al riallineamento operato, di un'apposita riserva al netto dell'imposta sostitutiva versata, a cui si applica la disciplina della sospensione d'imposta.

Aspetti contabili rivalutazione dei beni delle imprese operanti nel settore alberghiero

Le società interessate dalle norme sulla rivalutazione devono opportunamente valutare oltre alla fattibilità tecnica, anche gli impatti civilistici e fiscali della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, nonché del riallineamento del valore dei beni.

L'analisi della fattibilità tecnica, civilistica e fiscale della rivalutazione attiene alla valutazione del limite massimo della rivalutazione, individuabile, alternativamente, nel valore d'uso o nel valore di mercato, nonché della sostenibilità delle maggiori quote di ammortamento negli esercizi sociali successivi alla rivalutazione. Per effetto dell'incremento del valore dei beni ammortizzabili, infatti, aumenterà anche l'ammontare degli ammortamenti stanziati in bilancio. Sarebbe inopportuno procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa in assenza di una capienza in termini di capacità di ammortamento¹⁰ negli esercizi successivi. Nel caso in cui la società decidesse di aderire alla sola rivalutazione civilistica, dovrà altresì valutare l'effetto delle future riprese in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di opzione per il riallineamento, la società dovrà valutare la capienza delle riserve di patrimonio netto rispetto ai maggiori valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva.

Oltre a ciò, occorre tener conto anche delle possibili implicazioni derivanti dall'incremento del costo fiscalmente riconosciuto dei beni (se la rivalutazione assume rilevanza fiscale) sulla disciplina delle società non operative.

Tra le disposizioni applicabili, in quanto compatibili, con le 2 norme sulla rivalutazione sopra descritte v'è l'articolo 11, L. 342/2000, secondo il quale *"I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri"*.

Sembra peraltro sdoganata, sia ai fini contabili sia ai fini fiscali, la possibilità di rivalutare i beni immateriali d'impresa tutelati giuridicamente, i cui costi, seppur capitalizzabili nell'attivo di Stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a Conto economico.

Al riguardo, l'Oic, con il documento interpretativo n. 7 pubblicato nel marzo 2021, alla luce della necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra le società che hanno deciso di spendere a Conto economico i costi di registrazione di un marchio (a titolo esemplificativo) rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare i costi tra i beni immateriali *"possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente"*

¹⁰ La capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni (definizione tratta da Oic 9, § 9, versione 2017).

alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello Stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a Conto economico".

Con una recente risposta a interpello non pubblico¹¹, l'Agazia delle entrate, non ravvisando elementi né sul piano della formulazione letterale delle norme, né su quello della *ratio* legislativa, che giustificano sotto il profilo fiscale diverse conclusioni, ha chiarito che "in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo, ovviamente, pagamento dell'imposta sostitutiva".

Infine, si ricorda che con il documento interpretativo Oic n. 7 pubblicato nel mese di marzo 2021, sono stati evidenziati i metodi – già ben noti – con cui è possibile realizzare contabilmente la rivalutazione dei beni:

1. rivalutazione del solo costo storico;
2. riduzione del fondo di ammortamento;
3. rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento.

Come precisato dall'Oic, la rivalutazione di per sé non comporta una modifica della vita utile del bene, circostanza che potrà verificarsi solamente se ricorrono le condizioni per un aggiornamento della stima della vita utile, ovvero sia quando si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

Anche se l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile, la scelta dell'uno o dell'altro non è neutrale. Supponiamo i seguenti dati:

- rivalutazione da effettuare nel bilancio 2020;
- valore netto contabile del bene al 31 dicembre 2019 = 150.000 (costo storico) – 90.000 (fondo ammortamento) = 60.000;
- ammortamenti nel bilancio 2020 = 15.000;
- valore di mercato del bene al 31 dicembre 2020 = 130.000.

Rivalutazione con il metodo dell'incremento del solo costo storico del fabbricato ex articolo 6-bis, D.L. 23/2020

B.II.1	Fabbricato	a	85.000
		A.3	Riserva di rivalutazione

Importo della rivalutazione = valore di mercato – valore netto contabile "teorico" nell'esercizio della rivalutazione = 130.000 – 45.000 = 85.000.

Gli ammortamenti nel bilancio 2020 continuano a essere pari a 15.000 euro.

Il nuovo ammortamento, calcolato sul valore rivalutato del bene (235.000 euro), corrisponde a 23.500 euro a partire dal bilancio successivo a quello in cui viene effettuata la rivalutazione.

Il valore netto contabile al 31 dicembre 2020 *post* rivalutazione corrisponde a 130.000 euro corrispondente al nuovo valore rivalutato del bene (235.000 euro) al netto del fondo ammortamento al 31 dicembre 2019 (90.000 euro) e dell'ammortamento dell'esercizio 2020 (15.000 euro).

La rivalutazione secondo il metodo del costo storico determina un allungamento del piano di ammortamento, pertanto è utilizzabile solamente nei casi in cui sia giustificabile una estensione della vita utile del bene. In caso contrario, sarà necessario rivedere al rialzo il coefficiente di ammortamento civilistico, oppure rivedere la vita utile residua dell'immobilizzazione in modo da rivedere pertanto anche il piano di ammortamento futuro.

In caso di ammortamento civilistico superiore a quello massimo fiscalmente consentito ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988, dovranno essere gestite le imposte differite.

Data la gratuità del riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali per le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, in assenza di imposta sostitutiva, la riserva di rivalutazione rimane iscritta per il valore della rivalutazione. Nel caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale dei maggiori valori ex articolo 110, D.L. 104/2020, invece, si rende necessario procedere con la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva:

¹¹ Risposta a interpello n. 956/343-2021 dell'8 gennaio 2021.

A.3	Riserva di rivalutazione	a		3.000
			D.12 Debiti tributari	

Rivalutazione con il metodo della riduzione del fondo ammortamento

	F.do amm.to fabbricato	a		85.000
			A.3 Riserva di rivalutazione	

Anche questo metodo determina un allungamento del piano di ammortamento: il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre 2019 viene diminuito dell'importo della rivalutazione, cosicché il valore netto contabile del bene al 31 dicembre 2020 sia pari a 130.000 euro (valore di mercato del bene nel 2020).

Può pertanto essere utilizzato solamente quando è giustificabile un allungamento del piano di ammortamento. In caso contrario, sarà necessario stanziare un ammortamento di periodo più elevato, in modo da non allungare il piano e rispettare la vita utile rimasta inalterata del bene.

Rivalutazione con il metodo dell'incremento del costo storico e del relativo fondo ammortamento

B.II.1	Fabbricato	a	212.500	
				F.do amm.to fabbricato
				127.500
				A.3 Riserva di rivalutazione
				85.000

Calcolato il coefficiente di rivalutazione ($141,67\% = \text{importo della rivalutazione/VNC al 31 dicembre 2019}$) e, di conseguenza, incrementato il costo storico di 212.500 euro ($141,67\% \times 150.000$) e il valore del fondo di ammortamento di 127.500 euro ($141,67\% \times 90.000$), si giunge a un nuovo piano di ammortamento allungato di un solo esercizio rispetto a quello originario.

Riferimenti normativi

articolo 6-bis, D.L. 23/2020

articolo 110, D.L. 104/2020

articolo 2359, cod. civ

Oic documento interpretativo 7

L'insolvenza delle *start up* innovative tra sovraindebitamento e fallimento

Il Legislatore ha introdotto molteplici facilitazioni per le *start up* innovative, al fine di attrarre gli investitori in questo tipo di società. La norma impone alcuni requisiti in fase di costituzione e il rispetto di alcuni parametri nel corso delle diverse fasi di vita della società. La *start up* innovativa inoltre non è soggetta alle procedure concorsuali ordinarie, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, bensì è assoggettata al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previste dalla L. 3/2012.

La definizione di *start up* innovativa: requisiti, contesto normativo, durata

Per dare impulso alla crescita, il Legislatore ha introdotto nel nostro sistema le *start up* innovative con il D.L. 179/2012, con l'obiettivo di costruire un ambiente favorevole allo sviluppo. Il Legislatore, infatti, ha introdotto molteplici facilitazioni per attrarre gli investitori in questo tipo di società che riguardano non soltanto la costituzione e le successive fasi della "vita" della *start up* ma anche la gestione dell'eventuale crisi, tenuto conto del profilo altamente rischioso degli investimenti nelle attività innovative. La società che intende godere, anche se per soli 60 mesi, del regime agevolato riservato alle *start up* innovative, deve possedere determinati requisiti legati allo sviluppo di attività innovative e deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese. Tale condizione è presupposto per l'applicazione di tale disciplina.

L'articolo 25, D.L. 179/2012 indica i requisiti che una società deve possedere per acquisire lo *status* di *start up* innovativa.

In primo luogo, la *start up* innovativa può rivestire solo la forma prevista per le società di capitali non quotate, di diritto italiano con sede nel territorio nazionale, restando espressamente escluse le società di persone.

Per usufruire del regime privilegiato la *start up* deve avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Inoltre, la *start up* non può derivare da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda e non può distribuire utili.

Dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione per ogni esercizio, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, non deve essere superiore a 5.000.000 di euro.

Inoltre, deve mantenere almeno uno dei seguenti requisiti di innovazione e professionalità:

1. le spese in ricerca e sviluppo, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in Nota integrativa, devono essere almeno uguali al 15% del maggior valore tra costi e valore totale della produzione di cui alle lettere A) e B) dello schema di Conto economico. È escluso dal computo delle spese l'eventuale acquisto di beni immobili. In caso di primo esercizio di attività, la sussistenza del requisito viene accertata tramite dichiarazione del legale rappresentante;

2. almeno 1/3 del totale della forza lavorativa complessiva deve essere rappresentato da personale in possesso di un dottorato di ricerca o che abbia svolto il dottorato presso università sia italiane sia straniere o comunque in possesso di una laurea e che abbia svolto, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati, in Italia o all'estero;

3. la società deve essere titolare o licenziataria di almeno un diritto di privativa relativa a un'invenzione industriale o biotecnologica, di una topografia di prodotto a semiconduttori o di una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il legale rappresentante della società deve autocertificare l'esistenza dei requisiti sopraindicati per poter iscrivere la società alla sezione speciale e, entro 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, deve attestare il mantenimento dei requisiti.

Tutti i requisiti in esame devono permanere per i 5 anni di durata dello *status* di *start up* e ove i requisiti vengano meno, la società è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese dedicata a tali società.

Il sovraindebitamento delle *start up*: il fallimento della *start up* apparente

Come detto, l'esenzione dal fallimento delle *start up* innovative trova radice negli obiettivi di efficienza economica che dovrebbero condurre l'interprete a rendere al massimo grado prevedibili le soluzioni ermeneutiche per evitare che le incertezze scorraggino gli investimenti che il Legislatore ha inteso incentivare. Le società in discorso sono state considerate esenti dal fallimento perché, nonostante siano utili al sistema economico, registrano un'elevata mortalità, che scoraggia gli investimenti. Il Legislatore ha pertanto introdotto molteplici facilitazioni ed eccezioni per attrarre gli investitori in questo tipo di società: tra gli altri vanno ricordati la possibilità di non risultare nell'elenco soci e la detrazione di imposta pari a una frazione dell'investimento effettuato, fino al 30% di risparmio sull'Ires o sull'Irpef. Per parte della giurisprudenza di merito, invece, la debitrice resistente nella prefallimentare ha l'onere di provare l'effettiva esistenza delle condizioni per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese (Tribunale di Udine 22 maggio 2018), potendo il giudice prefallimentare disapplicare l'atto amministrativo dell'iscrizione perché fondato solo su una dichiarazione unilaterale che ben può essere disapplicato in sede giudiziale. Non vi è dubbio che simili decisioni possano incoraggiare le riprese fiscali dell'ente impositore sugli investimenti effettuati in regime agevolato nella auspicabile certezza che essi si riflettano in una agevolazione fiscale: così come la disapplicazione della normativa sulle *start up* potrebbe imporre alla società di rivelare i propri soci frustrando le aspettative della compagine sociale. In tal modo, poiché i capitali necessitano di certezze, l'incertezza creata dalla possibilità che venga smentita l'iscrizione nella sezione speciale delle *start up* innovative e la conseguente assoggettabilità al fallimento dissuaderà ogni capitale da questa tipologia di società, frustrando gli obiettivi del Legislatore.

La natura dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese

La disapplicazione dell'atto amministrativo in sede giurisdizionale stimola alcune riflessioni. L'iscrizione ha funzione di pubblicità costitutiva: la società acquisisce personalità giuridica con l'iscrizione nel registro ordinario e speciale, come prevede espressamente la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016 all'articolo 3. L'iscrizione nella sezione speciale è condizione necessaria per l'applicazione della disciplina giuridica per le *start up*, diversamente sono soggette al diritto comune. Smentire l'esistenza di una iscrizione, sarebbe come smentire l'iscrizione di una società di persone - una Sas - che potrebbe esistere anche come società irregolare, e condizionare tutti rapporti giuridici che hanno presupposto la limitazione della personalità giuridica della società, violando il principio di intangibilità dell'iscrizione. Un'eccessiva estensione del sindacato del Tribunale ai fatti oggetto di iscrizione confligge poi con l'esigenza di certezza nei traffici giuridici che si è spinta fino a dichiarare l'efficacia sanante dell'iscrizione, pur di non doverla porre più in discussione, per l'iscrizione nel Registro Imprese della costituzione delle società di capitali, salvi i vizi tipici dell'articolo 2332, cod. civ. e che, ove accertati, comportano in ogni caso la necessità di passare per la fase "liquidatoria" della società a tutela dei terzi. La regola nel diritto societario dunque è che l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro Imprese rende inopponibile ai terzi la nullità dell'atto, quale che ne sia la ragione: l'applicazione del principio per le *start up* innovative porta come conseguenza che l'iscrizione nel Registro Imprese non comporta l'inesistenza della società e del suo *status* di diritti. L'eventuale applicazione dell'articolo 2332, cod. civ. comporta al massimo lo scioglimento e non la disapplicazione di una sola delle regole previste per questa tipologia di società. In un simile contesto, proprio per bilanciare le opposte esigenze non sembrerebbe operare il potere-dovere del giudice di disapplicare l'atto amministrativo, poiché il bilanciamento tra opposti interessi impone il ricorso all'articolo 2191, cod. civ., con il quale è possibile ricorrere al giudice del registro per richiedere la cancellazione dell'iscrizione di un dato apparente. Se l'ordinamento impone, sia pure in via di eccezione, un percorso vincolato a un giudice determinato,

non pare rispettoso dei principi procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione eludendo il percorso giurisdizionale segnato in via tipica dal Legislatore con l'articolo 2191, cod. civ.. Si badi, peraltro, che ciò non significa privare di conseguenze le false dichiarazioni rese nell'iscrizione nel Registro Imprese. Infatti, è bene evidenziare che queste possono ben costituire fonte di responsabilità per l'amministratore mendace. Non significa neppure sottrarre la *start up* apparente dal fallimento, poiché l'eventuale esito del procedimento di cancellazione dell'iscrizione ex articolo 2191, cod. civ., eventualmente proposto dal Pubblico Ministero, permetterebbe di condurre alla dichiarazione di fallimento. Né può essere richiamato il privilegio dell'impresa artigiana per trarre diverse conclusioni: è vero che l'iscrizione nel Registro Imprese (che ha natura costitutiva) è condizione necessaria per il privilegio ex articolo 2751-*bis*, n. 5, cod. civ., ma non sufficiente. È necessario a tal fine che il creditore invocante il privilegio dimostri anche i requisiti di cui all'articolo 2, L. 443/1985, che non influiscono sull'iscrizione nella sezione speciale. Per il privilegio artigiano, la legge estende immediatamente il sindacato del giudice alla verifica della qualifica in concreto, derogando espressamente all'articolo 2191, cod. civ. (Cassazione n. 5685/2015).

La liquidazione e la cancellazione della società

Come già detto la *start up* innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali ordinarie, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, bensì è assoggettata al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, invero poco utilizzato, e di liquidazione del patrimonio previsti dalla L. 3/2012.

La procedura di liquidazione del patrimonio è regolata da disposizioni che possono essere assimilate a quelle del fallimento, anche se nella L. 3/2012 non vi sia alcun richiamo normativo. Tale procedura si basa, come nel fallimento, sulla liquidazione dell'attivo condotta dal liquidatore giudiziale che avrà il compito anche di verificare il passivo e distribuire il ricavato ai creditori sociali.

Entrando nel merito della procedura, la *start up* che vuole ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio deve depositare un ricorso presso il Tribunale competente, allegando oltre ai documenti indicati dall'articolo 14-*ter*, commi 2 e 3, una relazione dell'organismo di composizione della crisi che illustri le cause della crisi, il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, l'esistenza di atti impugnati negli ultimi 5 anni (con particolare riguardo alle revocatorie) e il giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione.

Il Tribunale, dopo aver verificato la completezza della documentazione e la corrispondenza della situazione patrimoniale nonché la coerenza delle valutazioni dell'Occ, dichiara con decreto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e nomina un liquidatore giudiziale con i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 28, L.F..

Il passivo della procedura viene accertato con un subprocedimento che richiama la verifica dei crediti nel fallimento, ma che prevede un ruolo solo eventuale del Tribunale.

Infatti, il liquidatore forma lo stato passivo definitivo e rimette al giudice soltanto la decisione sulle contestazioni dei creditori, come previsto dall'articolo 14-*octies*. Nella L. 3/2012 non viene indicato il termine entro il quale possono essere presentate le domande di ammissione al passivo e la fissazione di tale termine viene lasciata alla discrezionalità del liquidatore. La Legge non prevede neppure un termine per il deposito delle istanze tardive anche se non può negarsi la facoltà di inoltrarle laddove il creditore dimostri di non essere responsabile del ritardo, ciò anche alla luce della disciplina della liquidazione controllata del sovraindebitato nel nuovo Codice.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni e può recuperare i crediti stando in giudizio personalmente. Con la modifica introdotta dalla L. 176/2020 la procedura di liquidazione del patrimonio è legittimata a intraprendere l'azione revocatoria ordinaria, che viene espressamente attribuita al liquidatore giudiziale. Ogni iniziativa giudiziale potrà essere intrapresa o proseguita con l'autorizzazione del giudice che oggi non è espressamente richiesta e solo se utile al miglior soddisfacimento dei creditori.

Le modalità di liquidazione dell'attivo della procedura sono definite dal liquidatore della procedura nel programma di liquidazione, che viene comunicato al debitore, ai creditori e depositato in cancelleria, ma senza che esso sia approvato o possa essere impugnato. Il programma di liqui-

dazione deve indicare le azioni da intraprendere, ivi comprese le esecuzioni in corso nelle quali può subentrare, nonché le vendite dei beni che devono avvenire mediante procedure competitive, come previsto per le procedure concorsuali in genere. Il liquidatore ha un controllo limitato sul suo operato dato che né i creditori, né il giudice autorizzano gli atti di esecuzione del programma. La totale assenza di controllo dell'operato del liquidatore appare ancor più critica laddove si consideri che manca nella liquidazione un meccanismo di reclamo analogo a quello previsto dall'articolo 36, L.F. per impugnare gli atti compiuti o omessi dal liquidatore. Solo ove ricorrano gravi e giustificati motivi il giudice può sospendere la liquidazione. Al termine della procedura, non prima di 4 anni dal decreto di apertura, dopo aver verificato la conformità degli atti dispositivi al programma, il giudice può autorizzare lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di apertura della procedura (articolo 14-*novies*, comma 3).

Infine, ai sensi dell'articolo 14-*novies*, dopo aver accertato la completa esecuzione del programma di liquidazione il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura.

Secondo un recente provvedimento del Tribunale ambrosiano il termine dei 4 anni dal deposito della domanda, per la chiusura della procedura può essere abbreviato laddove si verifichi l'impossibilità di acquisire ulteriori attività da liquidare.

Il Codice della crisi e le *start up* innovative: gli indicatori del Cndec

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Codice) attribuisce al Cndec la funzione di elaborare con cadenza almeno trimestrale gli "*indicatori di crisi*" delle società (articolo 13, comma 2 del Codice) che evidenzino "*gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario*", specificando che detti indicatori debbano essere "*rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore*" (articolo 13, comma 1 del Codice).

Il Cndec, nella bozza datata 19 ottobre 2019, ha pubblicato un'elaborazione di detti indici e ha dedicato il § 4 agli "*Indici specifici*" e, in particolare, il § 4.3 a "*le tipicità delle start up innovative*". L'assunto su cui si impernia detto paragrafo, assolutamente condivisibile, è che per "*le start up innovative di cui al D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e le pmi innovative ... non possono applicarsi gli stessi indici di cui al precedente § 3. Ciò in ragione (in particolare per le prime) dell'elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese*".

Il documento sottolinea l'attenzione del Legislatore a questa tipologia di imprese per l'apprezzamento del loro contributo allo "*sviluppo del sistema imprenditoriale del Paese*".

Dunque, per le *start up* innovative assurge a indice fondamentale per misurare lo stato di crisi non l'assenza di ricavi o i risultati economici negativi, che possono talora perdurare per più anni, ma la capacità o meno dell'impresa di "*ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi*".

E così l'indice proposto dal Cndec per misurare lo stato di crisi delle *start up* è quello del *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), vale a dire un indice che, in coerenza con quanto enunziato all'articolo 14, comma 1 del Codice, consenta agli organi sociali di valutare il prevedibile andamento della gestione aziendale.

Il documento del Cndec stabilisce che solo quando non sia possibile calcolare il DSCR o quando "*i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si ricorre, semprechè la situazione di crisi non sia stata già intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all'impiego combinato di una serie di 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono alertarsi tutti congiuntamente*".

Si tratta, in breve, dei seguenti indici:

- a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
- b) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra il patrimonio netto e debiti totali;
- c) indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da *cash flow* e attivo;

- d) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Il Cndec annota al § 3.4. del suo documento qui in esame, intitolato "*Le valutazioni dell'impatto degli indici*" che gli indici rappresentati dal "*patrimonio netto e il DSCR a 6 mesi, siano in grado, se correttamente calcolati, di intercettare tutte le situazioni rilevanti*".

Veniamo quindi a illustrare il DSCR ribadendo che esso è utilizzabile solo qualora vi sia la possibilità di prognosticare in modo attendibile i flussi di cassa futuri. Infatti, detto indice rapporta i flussi di cassa liberamente disponibili per il rimborso di debiti aventi scadenza nel medesimo arco temporale. L'arco temporale è di 6 mesi e segnale di criticità è che il predetto rapporto sia inferiore all'unità, ovvero che non sia garantita la copertura degli impegni dei successivi sei mesi dalle disponibilità di cassa.

Il § 3.2.2. del documento del Cndcec esemplifica 2 approcci per il calcolo del DSCR.

Un primo approccio, che potremmo definire elementare, si impernia sui dati di un *budget* di tesoreria da cui derivare i dati per il denominatore dell'indice costituiti dalle uscite finanziarie previste (rimborsi di debiti alle banche e altri finanziatori) e al numeratore si sommano alla giacenza iniziale di liquidità le entrate previste al netto delle uscite relative alla gestione caratteristica, diverse dalle uscite poste al denominatore.

Il secondo approccio è più analitico in quanto pone al denominatore ancora una volta il debito finanziario non operativo che deve essere rimborsato nell'arco temporale prescelto ma si arricchisce di ulteriori elementi (indicatori essi stessi della crisi) quali il debito fiscale scaduto e non onorato alle scadenze, comprensivo di sanzioni e interessi, per il quale tuttavia è stato chiesto e ottenuto il pagamento rateale, dei debiti verso fornitori da pagare in base al piano di rientro. Anche linee di credito in scadenza devono essere sommate al denominatore, ove non sia previsto o prevedibile il rinnovo. Al numeratore, oltre a quanto già indicato per il primo approccio si terrà conto delle linee di credito ancora disponibili e dell'eventuale credito di fornitura per la quota dei crediti di cui è possibile ottenere l'anticipazione bancaria.

Questa breve disanima evidenzia, a mio avviso, che il DSCR sia, al meno per la maggior parte dei casi di *start up*, l'indicatore principale per misurare lo stato dell'impresa in quanto la situazione finanziaria risulta per queste imprese il dato che presenta minori difficoltà di valutazione, di misurazione e di controllo.

Il procedimento di allerta per le *start up* innovative

Problemi assai delicati delinea il futuro procedimento di allerta esterna nel Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

A norma dell'articolo 17 ultimo comma del Codice se il referente della CCIAA riceve una segnalazione che riguardi una impresa non soggetta alla liquidazione deve convocare il debitore presso un Occ competente per territorio o in difetto individuato dal debitore stesso sulla base di un meccanismo di rotazione per l'eventuale avvio del procedimento di composizione della crisi.

Anche le *start up* innovative sono dunque soggette alla procedura di allerta che potrà essere avviata sia su istanza del debitore stesso, sia sulla base di segnalazioni esterne dell'erario o dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, sia infine su segnalazione del sindaco o del revisore ove le dimensioni della società ne abbiano imposto la nomina.

Il procedimento, si deve intendere monocratico e affidato a un gestore unico individuato dall'Occ, pur nel silenzio della legge, per armonizzare il minore coinvolgimento di risorse professionali richiesto dal Codice nelle procedure di sovraindebitamento.

All'esito dell'audizione, il gestore può indicare le misure più opportune per risolvere la crisi, ove ne riscontri la effettiva sussistenza, intendendosi per tali l'adozione di un piano attestato, ovvero il concordato minore o la liquidazione controllata quali strumenti di regolazione della crisi.

Al pari delle procedure maggiori, sarà possibile accedere alle misure protettive atipiche o a quelle cautelari disciplinate dagli articoli 20 e 54 del Codice da richiedere alla sezione specializzata imprese competente per territorio e che siano in grado di assicurare la proficuità del percorso di ristrutturazione individuato.

Le *start up* prossime alla scadenza del termine quinquennale (eventualmente prorogato di un anno) dovranno intraprendere un percorso di risanamento assai tempestivo e senza la possibilità di indugiare eccessivamente, pena la necessità di riportare la procedura presso l'OCRI ove il termine di iscrizione nella sezione speciale dovesse risultare spirato nelle more della procedura, con il conseguente rischio di dover accedere alle procedure maggiori anche nella successiva fase di regolazione della crisi.

Infine, non si vede come si possa evitare che anche gli OCC possano segnalare al referente della CCIAA l'eventuale manifesta insolvenza della *start up* ove il debitore rimanga inerte, come già previsto per le imprese soggette alla liquidazione giudiziale ex articolo 22, ultimo comma, del Codice, posto che l'autorità inquirente è legittimata ex articolo 268 del Codice a proporre istanza per la liquidazione controllata ove i debiti scaduti superino il limite di 20.000 euro.

Conclusioni

Le incertezze circa la fallibilità della *start up* apparente rischiano di porre in discussione anche gli incentivi posti dal Legislatore a presidio della proliferazione delle *start up* innovative. Una interpretazione responsabile delle norme imporrebbe quindi una maggiore attenzione nella delicata decisione di negare l'accesso al sovraindebitamento a una società formalmente iscritta nella sezione speciale, ovviamente al netto degli abusi evidenti della disciplina. D'altra parte, lo stato di crisi della *start up* imporrebbe una immediata iniziativa per l'accesso alla liquidazione del patrimonio o all'accordo di composizione della crisi, per evitare che il decorso del tempo o le contestazioni dei creditori in sede prefallimentare sul possesso dei requisiti determinino l'accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'articolo 25, D.L. 179/2012 e la conseguente dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi

articolo 25, D.L. 179/2012

articolo 2191, 2332 e 2751-*bis*, cod. civ

Verifiche di magazzino e differenze inventariali

A i sensi dell'articolo 1, D.P.R. 441/1997, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi e i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa¹.

La presunzione non opera se è dimostrato che i beni stessi: sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Resta ferma la non operatività della presunzione di cessione, nelle ipotesi specificatamente indicate nell'articolo 2, D.P.R. 441/1997². L'articolo 3, D.P.R. 441/1997 disciplina la presunzione di acquisto: i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base a un rapporto di rappresentanza o a uno degli altri titoli di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati³.

Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto

Ai sensi del comma 1, articolo 4, D.P.R. 441/1997, gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.

Il successivo comma 2, dello stesso articolo 4, prevede che le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d), articolo 14, comma 1, D.P.R. 600/1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.

Come rilevato nel corpo della circolare n. 193/E/1998 la norma presuppone implicitamente una verifica fiscale da parte degli organi accertatori al fine di rilevare, al momento dell'inizio delle operazioni di controllo, i beni esistenti nei luoghi di svolgimento delle operazioni del contribuente.

¹ La disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al Registro Imprese, alla CCIAA o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione di cui all'articolo 35, D.P.R. 633/1972, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonché da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972. Cfr. sul punto il pronunciamento della Corte di Cassazione – sentenza n. 25662/2018 – che ha ritenuto legittimo il recupero di ricavi determinati da merci custodite in un deposito non dichiarato, spettando comunque al contribuente dimostrare che la merce non è stata venduta.

² La perdita dei beni dovuta a eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata: a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici finanziari, nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della Pubblica Amministrazione; b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della G. di F. o da notai che hanno presenciato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a 10.000 euro, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. 15/1968. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati; c) da documento di cui al D.P.R. n. 472/1996, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

³ Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi in cui viene svolta l'attività, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale, ovvero dal documento previsto dall'articolo 1, comma 3, D.P.R. 472/1996, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione può essere superata da un'apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972, ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso Decreto, contenente l'indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione dei medesimi.

“Pertanto le presunzioni in argomento operano limitatamente al periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica”.

Le differenze quantitative rilevate costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo.

“In tal caso le presunzioni di cessioni e di acquisto operano anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso, ma comunque oggetto del controllo, qualora emergano in relazione a tali annualità le differenze quantitative sopradescritte”.

Lo stesso documento di prassi, sempre sul piano degli effetti delle presunzioni in esame e, segnatamente ai poteri d’impulso e d’iniziativa degli uffici in ambito procedimentale, mette in risalto che:

- le fattispecie suscettive di applicazione delle presunzioni, sia di cessione sia di acquisto, a carico del soggetto non esimono l’ufficio – per ragioni connesse a una esigenza di completezza dell’attività dell’accertamento posta in essere nei casi in questione – dal compiere, avvalendosi di tutti gli strumenti e poteri accordatigli dall’ordinamento, ulteriore attività di verifica e controllo, volta – ricorrendone ovviamente le condizioni – alla identificazione anche dell’altro soggetto, che figurerebbe come “*controparte*” delle operazioni oggetto delle presunzioni stesse (e, come tale, anch’egli “*presunto evasore*” nella circostanza) e alla conseguente adozione delle misure previste, anche di natura sanzionatoria, a carico di quest’ultimo;
- le presunzioni in argomento, specificamente preordinate all’esercizio dell’attività di controllo e di accertamento dell’Iva, e più precisamente quelle di cessione, non possono non riflettersi, quanto ai loro effetti, anche nel campo dell’imposizione diretta, quantomeno nella forma di “*presunzioni semplici*”.

La successiva circolare n. 31/E/2006 ha confermato che le citate disposizioni operano come presunzioni nel senso che, in deroga al principio fissato dall’articolo 2697, cod. civ., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento “*l’amministrazione in sede di accertamento deve solo provare il fatto indicato dalla norma (gli ammanchi di beni a seguito di riscontro fisico ovvero le “differenze quantitative” tra consistenza delle rimanenze registrate e scritture obbligatorie di magazzino o documentazione obbligatoria)*. Dal canto suo il contribuente, per superare dette presunzioni, dovrà provare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, D.P.R. 441/1997, che la giacenza o la mancata giacenza dipende dal verificarsi di fatti diversi dall’acquisto e/o dalla cessione”.

È compito, comunque, dei verificatori di “*non limitarsi al recupero a tassazione sic et simpliciter delle differenze inventariali rilevate dal contribuente e riscontrabili dalla documentazione, obbligatoria o meno, da esso tenuta, ma dovranno valutare tali incongruenze contabili nell’ambito di una analisi generale dell’intera posizione del soggetto, della credibilità degli elementi comunque forniti da quest’ultimo a giustificazione delle differenze inventariali rilevate, delle caratteristiche gestionali e delle peculiarità del processo produttivo e/o commerciale dell’impresa controllata*”.

L’analisi operata dalla Corte di Cassazione

Il disallineamento tra la contabilità di magazzino e l’effettività è stato spesso oggetto di analisi da parte della Corte di Cassazione.

In caso di “*differenze inventariali*”, ovvero di differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, ai fini della determinazione delle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, vanno tenute in debito conto le presunzioni contrarie, costituite dalla trascurabilità, ovvero dalla modestia dei valori, e dall’errore umano (Cassazione, sentenza n. 439/2018). “*Modestà*” non tenuta, invece, in considerazione della stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 21154/2008), posto che nessuna norma di legge pone una soglia minima per l’esercizio del potere dell’ufficio di accertare una pretesa fiscale maggiore di quella dichiarata né, comunque, per non ritenere ricavi i corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni prodotti, desumibile dall’assenza in magazzino di quei beni.

Resta ferma – Cassazione, sentenza n. 10915/2015 – l'applicazione della presunzione di cessione stabilita per i beni che non si rinvencono presso i luoghi in cui l'impresa svolga la propria attività o quelli a essi assimilati⁴.

Il disallineamento è stato ancora oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27757/2019⁵: in pratica, indubbio il fatto che, in linea generale, possa essere vinta la presunzione di cessione onerosa relativa alle riscontrate differenze inventariali di magazzino, ciò non può avvenire tuttavia con ogni mezzo.

Ancora va registrata l'ordinanza n. 26915/2019, per un caso in cui non vi era stata alcuna ricognizione fisica delle rimanenze registrate. Per gli Ermellini, pur se in tali casi è esclusa l'applicabilità della disciplina dettata dal D.P.R. 441/1997, restano valide le disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'articolo 2729, cod. civ., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita (conforme Cassazione, ordinanza n. 12245/2018).

E sempre i giudici di piazza Cavour, con la pronuncia n. 24879/2020, hanno ribadito che in caso di differenze inventariali, ovvero di differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, fatta salva la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare:

"con le modalità tassativamente indicate dal D.P.R. 441/1997, articoli 1 e 2, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate"⁶.

Questioni pratiche

In un contesto operativo così strutturato, la circolare n. 31/E/2006 ha confermato quanto già chiarito con la circolare n. 193/E/1998, secondo cui dette presunzioni Iva e più precisamente quelle di cessione, giocano anche ai fini reddituali, atteggiandosi, quantomeno, nella forma di presunzioni semplici. La normativa in esame, pur se originariamente dettata ai fini Iva, quindi, in automatico si è trasferita alle imposte sui redditi, in virtù del principio dell'unitarietà dell'ordinamento⁷.

Come abbiamo visto, le differenze inventariali riscontrate vanno imputate normativamente all'anno oggetto di controllo: la merce che manca viene considerata venduta nell'anno.

Tuttavia, spesso, il confronto fra l'inventario contabile e l'inventario fisico induce i verificatori a spalmare la differenza riscontrata, quale maggior costo del venduto, nell'anno oggetto di controllo e negli ultimi 4 esercizi, applicando a ciascun anno il ricarico medio dallo stesso contribuente dichiarato negli anni in questione, ovvero determinato in contraddittorio con la parte, riconoscendo i relativi costi, al fine di considerare il consumo del magazzino indebitamente rinviato negli esercizi successivi⁸.

⁴ Nella stessa sentenza il collegio non ignora tuttavia "che l'idoneità delle c.d. differenze inventariali a legittimare l'applicazione della presunzione di cessione e/o di acquisto in evasione di imposta sia variamente resistita dalla dottrina e che talune delle argomentazioni da essa sollevate abbiano convinto l'amministrazione a raccomandare in sede di verifica "un'attenta valutazione" delle circostanze di specie, in particolare laddove la presunzione si renda applicabile "a fronte di differenze inventariali rilevate dallo stesso contribuente nella contabilità obbligatoria di magazzino" (circolare 31/E/2006).

⁵ Il recupero a tassazione investiva le differenze inventariali a magazzino ritenute giustificate dalla CTR attraverso la documentazione prodotta dal contribuente da cui risulterebbe una cessione in favore di un soggetto intracomunitario, a titolo gratuito, di ricambi obsoleti relativi ad autovetture non più circolanti in Italia per un controvalore di circa 16.000 euro.

⁶ La verifica di magazzino era stata correttamente limitata al prodotto finito (orologio). La G. di F. aveva proceduto a un esame accurato delle giacenze di magazzino, mentre la società si era limitata a riproporre quanto già dedotto in primo grado, senza fornire idonea prova dell'impiego degli orologi riscontrati come mancanti, con conseguente applicazione della presunzione di cessione senza emissione di fattura. Inoltre, le contestazioni sui prezzi di listino di vendita al pubblico non erano suffragate da valida documentazione. E pertanto, la ricostruzione dei maggiori ricavi era stata effettuata "partendo da un controllo sul magazzino" ed era "evidente che la prova della certezza dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati" doveva essere fornita dalla società contribuente, che - producendo documentazione inidonea - non aveva dimostrato che tra i costi contabilizzati non risultavano anche gli orologi poi venduti "in nero".

⁷ Cassazione n. 11112/2008 e n. 10915/2015, (secondo cui "in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, debbono ritenersi applicabili, ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, anche in tema di imposte dirette").

⁸ Il metodo è il seguente: determinazione dell'inventario fisico al 31 dicembre dell'anno n, partendo dall'inventario analitico delle merci esibito dalla parte e valorizzato al prezzo di costo di acquisto delle merci; confronto tra inventario contabile e inventario fisico; spalmatura del maggior costo del venduto accertato per ciascun anno (negli ultimi 4 esercizi); determinazione dei maggiori ricavi per ciascun anno, adottando il ricarico medio degli anni in esame, ovvero riscontrato a campione sulla merce presente, ovvero in contraddittorio con la parte;

Ciò nella legittima convinzione che le differenze di magazzino riscontrate non investono solo l'anno oggetto di controllo, ma sono il frutto delle operazioni sul magazzino operate da diversi anni.

In dettaglio, in genere, i verificatori procedono a ridurre il valore delle rimanenze finali, in ciascun anno, per l'importo del quinto ovvero del terzo spalmato (la diminuzione di un anno viene a cumularsi con quella degli anni successivi per via del meccanismo di riporto delle rimanenze).

In pratica, i verificatori, derogando alla norma di legge, spalmano, per logicità, la presunzione in più anni. Detta impostazione si muove in un percorso più favorevole al contribuente, laddove invero la acritica applicazione della norma prima richiamata (articolo 4, comma 2, D.P.R. 441/1997) imporrebbe la contestazione in un unico periodo di imposta, con conseguenze sfavorevoli facilmente immaginabili in tema di progressività dell'Irpef.

Sulla questione annotiamo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19957/2017 – che se pur sostanzialmente confermativa delle precedenti pronunce⁹ – presenta degli aspetti di particolare interesse. I recuperi fiscali derivavano da un pvc redatto a conclusione della verifica fiscale, iniziata nell'aprile 2010, dove venivano contestati maggiori rimanenze contabili, rispetto a quelle constatate, con presunzione di cessione, ai sensi degli articoli 1 e 4, D.P.R. 441/1997, e conseguenti ricavi non dichiarati, imputati, pro quota, per ciascuno degli anni anteriori 2007, 2008 e 2009 (ripartendo i maggiori ricavi nella misura del 30% per ciascuno dei 3 anni anteriori e nella misura del 10% per l'anno 2010).

Mentre la Commissione provinciale ha accolto i ricorsi, limitandosi a ridurre la percentuale di ricarica applicata, la CTR ha accolto l'appello del contribuente, annullando integralmente gli avvisi di accertamento. In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che era illegittimo il metodo utilizzato dall'ufficio, di "spalmatura" dei maggiori ricavi accertati, per effetto della presunzione legale di cessione, prevista dagli articoli 1 e 4, D.P.R. 441/1997, nel triennio anteriore al 2010, nel quale era avvenuto l'accesso, in violazione del disposto dell'articolo 4 citato, la cui *ratio* consiste nella necessità di "ancorare gli effetti della presunzione a un preciso momento", così da evitare "di essere alla mercé delle parti, che, a loro piacimento, potrebbero imputare la presunzione a un periodo d'imposta e/o a più periodo di imposta".

Davanti ai massimi giudici l'Agenzia delle entrate ha lamentato che le differenze inventariali potevano rilevare anche per i periodi di imposta precedenti, se le stesse differenze permanevano anche in tali annualità.

La Corte ha accolto il ricorso e ha chiarito che "gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti operano con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica e al periodo d'imposta oggetto di controllo". Ne deriva che non è consentito "al contribuente", al fine di superare la presunzione, "alterare il presupposto della norma mediante una "spalmatura" delle riconosciute cessioni in frode all'imposta, sugli anni anteriori a quello dell'accertamento, e che si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni" (Cassazione, sentenza n. 3949/2002)¹⁰.

I giudici di legittimità hanno cercato nella *ratio* della norma il significato da attribuire al "periodo d'imposta oggetto del controllo", considerando il metodo utilizzato dall'ufficio di "spalmatura" dei maggiori ricavi accertati nel triennio precedente al periodo d'imposta nel quale era avvenuto l'accesso.

determinazione dei maggiori ricavi e Iva per ciascun anno; riconoscimento dei costi per gli anni in questione.

⁹ Gli Ermellini hanno confermato che in tema di accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi, in base all'articolo 4, comma 2, D.P.R. 441/1997, "le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dagli articoli 1 e 2 del citato D.P.R."

¹⁰ Eventuali dichiarazioni rilasciate dal contribuente, finalizzate a imputare l'evasione "da magazzino" osservata, ad anni ulteriori e non più accertabile, difficilmente troveranno accoglimento da parte dell'ufficio, atteso che avrebbe l'effetto sostanzialmente di azzerare o ridurre la pretesa erariale. Di fatto, il contribuente auto-disconoscerebbe i valori dichiarati nelle annualità precedenti (*rectius* annualità decadute), in modo da trarne beneficio per i periodi attuali.

Come opportunamente osservato in sede dottrinarica¹¹ *"le presunzioni di cessioni e di acquisto, quindi, operano anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso, ma comunque oggetto del controllo, qualora emergano, in relazione a tali annualità, eventuali differenze quantitative"*. Di conseguenza, nella fattispecie esaminata, la presunzione di cessione operava per *"tutto il periodo d'imposta accertato"* (dal 2008 al 2010) e, quindi, per tutti gli anni d'imposta oggetto di controllo¹².

E tale soluzione, a nostro avviso, in molti casi, appare quella più aderente alla realtà aziendale.

Riferimenti normativi

articolo 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 441/1997

articolo 3, D.P.R. 441/1997

articolo 14, comma 1, D.P.R. 600/1973

¹¹ R. Morrone, *"OK alla spalmatura dei ricavi anche sul triennio ante -verifica"*, in www.fiscooggi.it. Edizione del 4 settembre 2017.

¹² Ciò in quanto il *"periodo d'imposta accertato"*, nel quale permanevano, *"secondo l'ufficio, le differenze quantitative inventariali riscontrate, non coincideva con l'anno (2010) in cui era avvenuto l'accesso da parte dei verificatori. Questi ultimi non si erano limitati alla ripresa a tassazione sic et simpliciter degli importi corrispondenti al valore delle differenze suddette per il 2010, ma avevano esaminato il processo di formazione delle stesse e la loro natura fisiologica o patologica in relazione all'attività in concreto svolta dall'impresa, oltre che agli elementi e alle informazioni forniti dal contribuente"*.

Talks 2021

11 Giugno
ore 10.00

**TOGETHER
WE WIN**

Ti aspettiamo all'evento gratuito online,
per discutere insieme di digitale
e recovery fund

ISCRIVITI SUBITO SU
talks.teamsystem.com

 **TeamSystem**

TEAMSYSTEM BUSINESS REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

S.E. o O.

Riproduzione vietata

